

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 5 aprile 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 12,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza, in relazione a un procedimento civile riguardante l'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che in data 24 marzo 2023 la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Potenza – Sezione civile nei confronti della deliberazione del 16 febbraio 2022 con cui il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-quater*, n. 3 della XVIII legislatura).

Il ricorso è stato depositato il 23 maggio 2022 e la Corte costituzionale, con ordinanza n. 34 del 6 febbraio 2023 (depositata in cancelleria il 2 marzo 2023), lo ha dichiarato ammissibile. Ordinanza e ricorso sono stati quindi notificati al Senato il 23 marzo 2023.

La questione è stata deferita ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, affinché la Giunta possa esprimere un parere sull'opportunità di costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte costituzionale nel predetto procedimento di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

A tal proposito è utile riassumere la vicenda che è oggetto dell'atto di deferimento.

Con atto di citazione, notificato in data 15 febbraio 2021, il dottor Francesco Basentini conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza l'onorevole Giarrusso, unitamente ad altri soggetti, per chiedere la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'assunta condotta diffamatoria posta in essere nei suoi confronti.

All'origine del procedimento c'era un'intervista intitolata «*Nel ministero Bonafede comanda la banda Palamara*», rilasciata dall'ex senatore Giarrusso al giornalista Alessandro Rico e pubblicata sul quotidiano «*La Verità*» l'8 giugno 2020. Il sottotitolo recitava «*Basentini, ex capo del Dap, aveva incontrato in carcere il boss Michele Zagaria. Subito dopo sono stati scarcerati i mafiosi. Che cosa si saranno detti?*».

Nel corso dell'intervista l'onorevole Giarrusso ipotizzava l'esistenza di una «Banda Palamara» di cui il querelante, in qualità di capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap), avrebbe fatto parte. Il dottor Basentini avrebbe avuto inoltre – secondo le affermazioni riportate nell'articolo – un lungo colloquio con il boss Zagaria, ristretto in regime di 41-bis presso il carcere de L'Aquila, alla presenza di una terza persona appartenente ai servizi segreti. Nello stesso articolo si parlava inoltre di un possibile collegamento tra le rivolte verificatesi nelle carceri e le direttive relative alla gestione dei detenuti ad alto rischio sanitario per il contagio da Covid-19, in conseguenza delle quali vi sarebbe stata la «scarcerazione» di Zagaria e di altri 40 rappresentanti di alto livello della criminalità organizzata, scarcerazione che sarebbe stata quindi determinata dal Dap e del dottor Basentini in particolare, mediante appositi provvedimenti amministrativi.

A smentita di tali affermazioni l'atto di citazione proposto dal dottor Basentini riportava che le direttive per contrastare la diffusione del Covid-19 nelle carceri – che prevedevano la detenzione domiciliare – furono adottate a seguito di ordinanze dei Tribunali (e quindi non furono frutto

di proprie autonome decisioni) e sottolineava inoltre che nessuna delle circostanze descritte nell'articolo si sarebbe verificata. In conclusione, secondo l'attore, la condotta dell'onorevole Giarrusso e del giornale in questione sarebbe stata chiaramente diffamatoria e lesiva del suo onore, della sua immagine e della sua reputazione, sia personale che professionale.

Tali deduzioni erano contestate dall'onorevole Giarrusso nella memoria depositata alla Giunta, nella quale egli affermava trattarsi di una intervista connessa funzionalmente con gli atti svolti nell'esercizio del mandato parlamentare, richiamando sul punto l'interrogazione a risposta scritta n. 4-03566 del 28 maggio 2020, relativa alle rivolte in carcere della primavera del 2020 e alle successive scarcerazioni. In una seconda interrogazione allegata, la n. 4-03676 del 16 giugno 2020, si faceva riferimento al Dap e alla cosiddetta «custodia aperta». Inoltre il senatore allegava svariate audizioni svolte dalla Commissione Antimafia dalle quali si evincerebbero i fatti oggetto delle dichiarazioni contestate.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari esaminava la questione nelle sedute del 31 marzo, 7 aprile, 5 e 26 maggio e 9 giugno 2021, approvando, in tale ultima data, a maggioranza, la proposta del relatore nel senso dell'insindacabilità delle opinioni espresse a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

A sostegno di tali conclusioni la Giunta considerava la giurisprudenza della Corte costituzionale sul «nesso funzionale» tra le opinioni espresse dal parlamentare *extra moenia* e l'attività *intra moenia*, consistente nella necessità – ai fini del riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – di una sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno ed altresì nella necessità del «legame temporale» fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo tale che l'atto *extra moenia* sia susseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso.

Nel caso di specie la Giunta rilevava che tale nesso funzionale fosse esistente, tanto con riferimento alla corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni esterne e atto parlamentare – come dimostrato dall'interrogazione a risposta scritta del 28 maggio 2020, con contenuto analogo rispetto all'intervista rilasciata – quanto con riferimento al legame temporale, considerato che l'atto parlamentare sopracitato del 28 maggio 2020 non solo precedeva la dichiarazione esterna risalente all'8 giugno 2020, ma si collocava rispetto alla stessa in un lasso temporale ridotto.

Come anticipato in premessa, nella seduta del 16 febbraio 2022 l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta di ritenere che vigesse nel caso di specie la garanzia costituzionale di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il Tribunale di Potenza ricorrente, nel caso di specie difetta invece il requisito dell'identità di contenuto tra atto *intra* ed *extra moenia*, in quanto le dichiarazioni rese al giornale sarebbero «solo in parte sovrapponibili con quanto espresso in sede di interrogazione parlamentare del 28 maggio 2020», nella quale mancherebbero le allusioni alle consorterie

d'affari volte alle spartizioni di incarichi apicali all'interno del Ministero della Giustizia (con riferimento all'espressione «Banda Palamara») e non sarebbero individuati i profili relativi alle responsabilità specifiche del dottor Basentini in relazione all'emanazione dei provvedimenti di scarcerazione dei detenuti. Pertanto il medesimo Tribunale ha sollevato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del Senato del 16 febbraio 2022, sospendendo il giudizio *a quo*.

Indi la Corte costituzionale, con ordinanza n. 34 del 6 febbraio-2 marzo 2023, ha ritenuto ammissibile il conflitto, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, tanto dal punto di vista dei soggetti coinvolti quanto dal punto di vista oggettivo della asserita lesione, lamentata dal Tribunale di Potenza, della propria sfera di attribuzioni in relazione all'esercizio del potere del Senato di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tanto premesso, coerentemente con la prassi riscontrabile rispetto ai conflitti di attribuzione, si prospetta l'opportunità che la Giunta esprima parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione in esame.

Prende la parola il senatore RASTRELLI (*FdI*), evidenziando che la decisione assunta dal Senato in merito al caso di insindacabilità in questione è conforme a tutti i parametri enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. In particolare, sussiste il nesso funzionale, attesa l'identità contenutistica tra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia*, ed inoltre è ravvisabile il requisito del cosiddetto «legame temporale».

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) esprime la propria adesione rispetto alla costituzione del Senato in quanto, allorché la Corte costituzionale convochi il Senato in giudizio, è opportuno che l'istituzione parlamentare si costituisca e sia presente per difendere le proprie decisioni. Il senatore auspica quindi che anche in Assemblea le forze politiche votino nel senso della costituzione in giudizio al fine di difendere le prerogative del Senato.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di condividere la proposta del Presidente, atteso che è in linea di principio opportuno che il Senato si costituisca in giudizio nei conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria di fronte alla Corte costituzionale, ad eccezione dei casi in cui la decisione del Senato risulti manifestamente irragionevole.

Intervengono quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*) e il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) per manifestare la condivisione della proposta del Presidente circa la costituzione in giudizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta volta alla costi-

tuzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 12,45.